

In tema di sospensione dei lavori, l'art 24, co. 3 del DM 19/04/2000, n. 145 secondo cui

◆◆◆◆L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione" può trovare applicazione solo quando l'appaltatore è nelle condizioni di potere compiere una valutazione in ordine alla cessazione della causa che ha determinato la sospensione e quando vi sia stato un verbale di ripresa dei lavori. Anche nel caso in cui non trovi applicazione l'art. 24 citato non è tuttavia completamente giustificata l'inerzia dell'impresa che si sia protratta per un periodo molto esteso, oltre ogni ragionevole misura che avrebbe potuto richiedere la situazione di incertezza per la quale la sospensione è stata disposta; in particolare il comportamento inattivo dell'impresa che si è astenuta dal chiedere alla committente mediante atti formali di procedere all'approvazione della perizia di variante e di riprendere i lavori, può avere contribuito ad aggravare il danno o, quantomeno, a non limitarlo, con la conseguenza che il risarcimento può essere equitativamente diminuito in virtù di quanto previsto dall'art. 1227 del cod. civ. secondo cui "Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza".